

Statuti dell'associazione Storia dell'educazione Svizzera con sede sociale a Zurigo¹

§ 1 Nome e sede sociale

Con la denominazione «Förderverein Bildungsgeschichte Schweiz» (Associazione di sostegno Storia dell'educazione Svizzera) si è costituita un'associazione ai sensi degli Art. 60ss. CC con sede a Zurigo.

§ 2 Scopi

L'associazione intende diffondere e rendere pubblicamente accessibili fondi storico-educativi, in particolare fonti e dati conservati e diffusi attraverso i media digitali. Al centro del suo interesse stanno la promozione, l'edizione e il finanziamento del portale web «Bildungsgeschichte Schweiz. Histoire de l'Éducation Suisse. Storia dell'Educazione Svizzera. History of Education Switzerland.» L'associazione non persegue scopi di lucro e non intende conseguire guadagni.

§ 3 Attività

L'associazione persegue i suoi scopi in particolare mediante

- la gestione del portale web;
- la messa in rete di fondi digitali;
- la messa in rete e la collaborazione con istituzioni, fondazioni e altre associazioni aventi scopi simili;
- la promozione del portale web.

§ 4 Mezzi

I mezzi finanziari necessari al raggiungimento degli obiettivi sono costituiti dal patrimonio dell'associazione, dalle quote sociali dei membri dell'associazione, dai contributi dei/delle soci/socie, da mecen e da terzi, da guadagni provenienti da attività straordinarie e dai redditi da capitale.

§ 5 Membri dell'associazione

- 5.1 Possono essere membri dell'associazione sia persone fisiche che persone giuridiche.
- 5.2 Vi è la possibilità di essere membri sostenitori o membri attivi.
- 5.3 I membri sostenitori sono persone fisiche o persone giuridiche (membri istituzionali) che sostengono l'attività dell'associazione mediante la propria quota sociale.
- 5.4 Sono membri attivi le persone fisiche che danno un contributo attivo alla realizzazione degli scopi definiti al § 2. Essi sostengono il Consiglio direttivo per raggiungere gli obiettivi dell'associazione e possono essere dispensati, su richiesta motivata al comitato, dalla quota sociale.
- 5.5 Tutti i membri hanno diritto di voto.
- 5.6 L'adesione dei membri viene decisa dal comitato.
- 5.7 L'adesione all'associazione si estingue in seguito al decesso, alle dimissioni o all'espulsione. Le dimissioni devono essere presentate mediante comunicazione scritta al comitato. Il Consiglio direttivo argomenta la possibilità di espulsione di un membro.

¹ Traduzione della versione tedesca.

§ 6 Quota sociale

- 6.1 La quota sociale annuale per i membri individuali è di CHF 40.- o, CHF 20.- per i-le studenti e dottorandi-e, da CHF 150.- a CHF 1.500.- per membri istituzionali,
- 6.2 Si possono versare quote superiori a titolo di contributi volontari.
- 6.3 Le quote sociali si rinnovano tacitamente in occasione dell'assemblea dei/delle soci/socie, a meno che non venga presentata una domanda richiedente modifiche.
- 6.4 In caso di dimissioni di un membro, le quote già versate non saranno rimborsate.

§ 7 Organi

Gli organi dell'associazione sono

- l'assemblea dei soci,
- Il Consiglio direttivo
- i revisori dei conti.

§ 8 Assemblea generale

- 8.1 L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Si tiene una volta l'anno.
- 8.2 Il Consiglio direttivo convoca i membri per iscritto, indicando un ordine del giorno, con un preavviso di almeno venti giorni.
- 8.3 Le mozioni da discutere in occasione dell'assemblea vanno inviate per iscritto al Consiglio direttivo (nella persona del/della presidente) almeno dieci giorni prima dell'assemblea.
- 8.4 La convocazione di un'assemblea straordinaria avviene su richiesta del Consiglio direttivo o di un quinto dei soci.
- 8.5 L'assemblea prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei presenti. Le decisioni riguardanti le modifiche dello statuto o lo scioglimento dell'associazione necessitano di una maggioranza dei due terzi, quelle su una fusione di una maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.
- 8.6 Ogni socio ha un solo voto. In caso di parità è decisivo il voto del/della presidente.
- 8.7 L'assemblea generale ha i seguenti compiti:
 - Approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo, dei conti e della relazione dei revisori;
 - Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - Elezione del comitato, del/della presidente e dei revisori;
 - Approvazione dell'operato del Consiglio direttivo;
 - Determinazione delle quote sociali;
 - Modifiche allo statuto;
 - Decisioni sulle mozioni del Consiglio direttivo e dei soci;
 - Scioglimento dell'associazione.

§ 9 Consiglio direttivo

- 9.1 Il Consiglio direttivo è responsabile degli affari correnti e rappresenta l'associazione verso l'esterno. Esso viene eletto ogni due anni dall'assemblea dei soci. Una rielezione è possibile.
- 9.2 Il Consiglio direttivo è costituito di al massimo da otto persone, tra cui il/la presidente. Ad eccezione della funzione di presidente, le funzioni e gli incarichi nel Consiglio direttivo si distribuiscono per decisione del Consiglio stesso. Il Consiglio decide anche dei diritti di firma e del suo regolamento interno.
- 9.3 Il/la presidente convoca il Consiglio direttivo e presiede le riunioni dello stesso, come anche l'assemblea generale.
- 9.4 Il Consiglio direttivo è in grado di prendere decisioni se almeno la metà dei suoi membri sono presenti. Le decisioni si prendono alla maggioranza semplice dei presenti. In caso di pareggio, il voto del/la presidente è decisivo.
- 9.5 Il Consiglio direttivo può delegare compiti a suoi singoli membri o ai membri attivi. La formazione di sottogruppi, che comprendano anche membri attivi, è possibile.
- 9.6 I membri del Consiglio direttivo svolgono i loro compiti a titolo di volontariato e non hanno diritto a un compenso salvo il rimborso delle loro effettive spese. Un indennizzo può essere versato per servizi particolari svolti dai membri del Consiglio di amministrazione.

§ 10 Il revisore/la revisora

Il revisore/la revisora verifica i conti e l'amministrazione del patrimonio su mandato dell'assemblea dei soci. È eletto/a su decisione dell'assemblea generale per un mandato di un anno, la rielezione è possibile.

§ 11 Modifiche dello statuto

Lo statuto può essere modificato con una domanda all'assemblea generale. Una modifica richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea generale.

§ 12 Responsabilità civile

La responsabilità civile dell'associazione riguarda esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Una responsabilità personale dei soci è esclusa.

§ 13 Scioglimento dell'associazione e fusione

- 13.1 L'associazione si scioglie se il suo scopo (§ 2) non può più essere realizzato.
- 13.2 Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per decisione di una assemblea straordinaria convocata all'uopo e richiede la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti.
- 13.3 La fusione con un'altra associazione avviene mediante un contratto di fusione. Tale contratto deve essere presentato dal Consiglio direttivo all'assemblea generale e richiede per l'approvazione una maggioranza di tre quarti dei soci presenti all'assemblea.
- 13.4 In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria che prende la decisione decide altresì, con la maggioranza semplice dei presenti, dell'uso del patrimonio rimanente dopo lo scioglimento. Questo patrimonio deve essere destinato a un ente senza scopo di lucro con sede in Svizzera avente finalità uguali o simili a quelle definite al § 2. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.